TESTO UNICO ORDINAMENTO MILITARE

# Art. 745

## Detenzione e uso di cose di proprietà privata nei luoghi militari

Nei luoghi militari:

a) e' consentita la detenzione di abiti civili o altri oggetti di proprieta' privata, compatibilmente con le disponibilita' individuali di alloggiamento, fatta salva la conservazione del corredo ed equipaggiamento militare;

b) puo' essere proibito dal comandante del corpo o da altra autorita' superiore, in relazione a particolari esigenze di sicurezza, anche temporanee, l'uso o la semplice detenzione di macchine fotografiche o cinematografiche o di apparecchiature per registrazioni foniche o audiovisive;

c) e' vietata la detenzione di armi e munizioni di proprieta' privata, a eccezione delle armi di ordinanza;

d) e' sempre vietata la detenzione di apparecchi trasmittenti o ricetrasmittenti. Per il personale dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, in relazione agli specifici compiti istituzionali, si applicano le particolari disposizioni emanate in materia.

Versione in vigore dal 9 ottobre 2010, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Testo unico ordinamento militare |
| Estremi | Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 |
| Libro | Quarto — Personale militare |
| Titolo | VIII — Disciplina militare |
| Capo | II — Norme di comportamento e di servizio |
| Sezione | II — Norme di servizio |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 18 giugno 2010 |

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 23 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/testo-unico-ordinamento-militare/art-745-detenzione-e-uso-di-cose-di-proprieta-privata-nei-luoghi-militari

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it